Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 271

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 22 novembre 1939 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari I supplementi straordinari sono fuori abbonamento

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 271 DEL 22 NOVEMBRE 1939-XVIII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 63: **Società anonima Serio, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1939 XVII. — **Società italiana per le strade ferrate secondarie della Sardegna, anonima, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate per il rimborso. — **Società emiliana di ferrovie, tramvie ed automobili, anonima, in Modena:** Obbligazioni ex Ferrovia Sassuolo-Modena-Mirandola e Finale estratte il 7 novembre 1939-XVIII. — **Società romana per la fabbricazione dello zucchero, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 7 novembre 1939-XVIII. — **Società commerciale F.lli Maino & C., in Gallarate:** Obbligazioni sorteggiate l'11 novembre 1939-XVIII. — **S.A.C.E.D. Società Anonima Centrali Elettriche e Distribuzioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 ottobre 1939-XVII. — **La Centrale Società per il finanziamento di imprese elettriche e telefoniche, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 novembre 1939-XVIII. — **Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano »:** Obbligazioni sorteggiate il 10 novembre 1939-XVIII. — **Città di Abbiategrasso:** Obbligazioni del prestito comunale 5 % (1922) sorteggiate il 13 novembre 1939-XVIII. — **Soc. an. Metallurgica Ossolana, in Milano:** Obbligazioni 6 % sorteggiate nella 10ª estrazione del 15 novembre 1939-XVIII. — **Società generale elettrica della Sicilia già Società elettrica della Sicilia Orientale, anonima, in Palermo:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 13 novembre 1939-XVIII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società generale elettrica della Sicilia, anonima, in Palermo:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 13 novembre 1939-XVIII e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società generale elettrica della Sicilia, anonima, in Palermo:** Elenco delle obbligazioni ex Società Sicula Imprese Elettriche sorteggiate il 13 novembre 1939-XVIII e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società emiliana di esercizi elettrici, anonima, in Parma:** Obbligazioni 6 % (emissione 1° luglio 1928) sorteggiate nella 7ª estrazione dell'8 novembre 1939-XVIII. — **Municipio di Genova:** Obbligazioni dei prestiti civici sorteggiate il 13 novembre 1939-XVIII. — **« Reggiane » Officine meccaniche italiane S. A., in Milano:** Elenco delle obbligazioni estratte il giorno 11 novembre 1939-XVIII e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Ferrovia Mantova-Modena, in Torino:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 16 novembre 1939-XVIII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Città di Torino:** Errata-corrige.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 8 dicembre 1938-XVII, *registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto* 1939-XVII, *registro 6 Africa Italiana foglio* 346

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA DI BRONZO

Destà Negussé, buluc basci (16016) del VI battaglione indigeni. — Comandante di plotone durante un violento combattimento fu costante esempio ai dipendenti di valore e sprezzo del pericolo, infaticabilmente prodigandosi là dove più cruenta era la lotta. — Torrente Dennevà, 11-12 luglio 1936-XIV.

Gheremeschel Voldu, buluc basci (32197) del VI battaglione indigeni. — Comandante di plotone durante un violento combattimento fu costante esempio ai dipendenti di valore e sprezzo del pericolo, infaticabilmente prodigandosi là dove più cruenta era la lotta. — Torrente Dennevà, 11-12 luglio 1936-XIV.

Tesfamariam Bocrè, buluc basci (53678) del VI battaglione indigeni. — Assunto il comando di un buluc dopo caduto ferito il comandante, lo guidò con perizia e bravura durante due giorni di aspra lotta, animando ed incitando i compagni con l'esempio del suo ardimento. — Torrente Dennevà, 11-12 luglio 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA

Abrahim Chiar, muntaz (31675) del VI battaglione indigeni. — Tiratore di mitragliatrice pesante, dava in due giorni di combattimento prova di serenità e coraggio. Ferito gravemente, insisteva per non essere allontanato dal proprio posto di combattimento. — Torrente Dennevà, 11-12 luglio 1936-XIV.

Arafoine Salomon, muntaz (39410) del VI battaglione indigeni. — In due giorni di combattimento diede prova di ardimento e sprezzo del pericolo. Ferito, rimase sul posto ad incitare i compagni. — Torrente Dennevà, 11-12 luglio 1936-XIV.

Bidù Chericsus, muntaz (44620) del VI battaglione indigeni. — In due giorni di aspro combattimento dava prova di valore e sprezzo del pericolo. Si lanciava per due volte all'assalto incitando ed animando i compagni. — Torrente Dennevà, 11-12 luglio 1936-XIV.

Brahane Gheramlac, muntaz (59370) del VI battaglione indigeni. — In due giorni di combattimento diede prova di ardimento e sprezzo del pericolo. Ferito, rimase sul posto ad incitare i compagni. — Torrente Dennevà, 11-12 luglio 1936-XIV.

Chiflè Beddà, muntaz (55694) del VI battaglione indigeni. — In due giorni di aspro combattimento dava prova di valore e sprezzo del pericolo. Si lanciava per due volte all'assalto incitando ed animando i compagni. — Torrente Dennevà, 11-12 luglio 1936-XIV.

Ghebar Bilud, muntaz (50507) del VI battaglione indigeni. — Durante due giorni di duro combattimento, dimostrava coraggio e sprezzo del pericolo. Si lanciava all'assalto tra i primi facendo fantasia ed incitando i compagni. — Torrente Dennevà, 11-12 luglio 1936.

Ghebrat Zerid, muntaz del VI battaglione indigeni. — Durante aspro combattimento si lanciava all'assalto incitando ed animando i compagni. Nel ripiegamento si prodigava, con la pattuglia di cui faceva parte, per trattenere l'avversario. — Torrente Dennevà, 11-12 luglio 1936-XIV.

Gherenchiel Sebat, muntaz (50705) del VI battaglione indigeni. — Durante due giorni di aspro combattimento disimpegnò con intelligenza e coraggio il servizio di porta ordini. All'assalto diede prova di grande valore e fu di esempio ai compagni. — Torrente Dennevà, 11-12 luglio 1936-XIV.

Gheresghier Gheremedin, muntaz (48722) del VI battaglione indigeni. — In due giorni di aspro combattimento dava prova di valore e sprezzo del pericolo. Si lanciava per due volte all'assalto incitando ed animando i compagni. — Torrente Dennevà, 11-12 luglio 1936-XIV.

Gheresghier Tesfai, muntaz (26923) del VI battaglione indigeni. — Durante due giorni di duro combattimento, dimostrava coraggio e sprezzo del pericolo. Si lanciava all'assalto tra i primi facendo fantasia ed incitando i compagni. — Torrente Dennevà, 11-12 luglio 1936-XIV.

Gherezghier Mahari, muntaz (37081) del VI battaglione indigeni. — In due giorni di combattimento diede prova di ardimento e sprezzo del pericolo. Ferito, rimase sul posto ad incitare i compagni. — Torrente Dennevà, 11-12 luglio 1936-XIV.

Gubsà Temmanù, muntaz (53935) del VI battaglione indigeni. — Durante due giorni di aspro combattimento disimpegnò con intelligenza e coraggio il servizio di porta ordini. All'assalto diede prova di grande valore e fu di esempio ai compagni. — Torrente Dennevà, 11-12 luglio 1936-XIV.

Haile Fecleghergh is, muntaz (55187) del VI battaglione indigeni. — In due giorni di combattimento diede prova di ardimento e sprezzo del pericolo. Ferito, rimase sul posto ad incitare i compagni. — Torrente Dennevà, 11-12 luglio 1936-XIV.

Hailemicael Uoldesillasse, muntaz (53210) del VI battaglione indigeni. — In due giorni di aspro combattimento dava prova di valore e sprezzo del pericolo. Si lanciava per due volte all'assalto incitando ed animando i compagni. — Torrente Dennevà, 11-12 luglio 1936-XIV.

Haptinchiel Sebatù, muntaz (48953) del VI battaglione indigeni. — Durante due giorni di duro combattimento, dimostrava coraggio e sprezzo del pericolo. Si lanciava all'assalto tra i primi facendo fantasia ed incitando i compagni. — Torrente Dennevà, 11-12 luglio 1936-XIV.

Mahari Ghidei, muntaz (51754) del VI battaglione indigeni. — Durante due giorni di duro combattimento, dimostrava coraggio e sprezzo del pericolo. Si lanciava all'assalto tra i primi facendo fantasia ed incitando i compagni. — Torrente Dennevà, 11-12 luglio 1936-XIV.

Meretab Ligiam, muntaz (43982) del VI battaglione indigeni. — In due giorni di aspro combattimento diede prova di calma e coraggio. Comandante di un nucleo conducenti partecipò arditamente alla lotta. — Torrente Dennevà, 11-12 luglio 1936-XIV.

Munsur Mohamed Alì, muntaz (28964) del VI battaglione indigeni. — Partecipava volontariamente ad una pattuglia incaricata di recapitare un urgente ordine da Addis Abeba a Mulù. Rientrando con la sua compagnia, si distingueva per valore e sprezzo del pericolo, in due giorni di violento combattimento. — Torrente Dennevà, 11-12 luglio 1936-XIV.

Selebà Endrias, muntaz (44247) del VI battaglione indigeni. — In due giorni di aspro combattimento dava prova di valore e sprezzo del pericolo. Si lanciava per due volte all'assalto incitando ed animando i compagni. — Torrente Dennevà, 11-12 luglio 1936-XIV.

Tabazos Sele, muntaz (40202) del VI battaglione indigeni. — Tiratore di mitragliatrice pesante, dava in due giorni di combattimento prova di serenità e coraggio. Ferito gravemente, insisteva per non essere allontanato dal proprio posto di combattimento. — Torrente Dennevà, 11-12 luglio 1936-XIV.

Tesaiè Gherenchiel, muntaz (58952) del VI battaglione indigeni. — Durante due giorni di duro combattimento, dimostrava coraggio e sprezzo del pericolo. Si lanciava all'assalto tra i primi facendo fantasia ed incitando i compagni. — Torrente Dennevà, 11-12 luglio 1936-XIV.

Tesfamariam Chefeltà, muntaz (31682) del VI battaglione indigeni. — In due giorni di combattimento diede prova di ardimento e sprezzo del pericolo. Ferito, rimase sul posto ad incitare i compagni. — Torrente Dennevà, 11-12 luglio 1936-XIV.

Tuoldebraham Gheresillasse, muntaz (35797) del VI battaglione indigeni. — In due giorni di aspro combattimento dava prova di valore e sprezzo del pericolo. Si lanciava per due volte all'assalto incitando ed animando i compagni. — Torrente Dennevà, 11-12 luglio 1936-XIV.

Tuoldebrahanè Chelib, muntaz (45484) del VI battaglione indigeni. — Durante due giorni di duro combattimento, dimostrava coraggio e sprezzo del pericolo. Si lanciava all'assalto tra i primi facendo fantasia ed incitando i compagni. — Torrente Dennevà, 11-12 luglio 1936-XIV.

Uoldeiohannes Tesfaldet, muntaz (42989) del VI battaglione indigeni. — In due giorni di combattimento diede prova di ardimento e sprezzo del pericolo. Ferito, rimase sul posto ad incitare i compagni. — Torrente Dennevà, 11-12 luglio 1936-XIV.

Urettà Fessaiè, muntaz (25336) del VI battaglione indigeni. — Tiratore di mitragliatrice pesante, dava in due giorni di combattimento prova di serenità e coraggio. Ferito gravemente, insisteva per non essere allontanato dal proprio posto di combattimento. — Torrente Dennevà, 11-12 luglio 1936-XIV

(4201)

Regio decreto 8 dicembre 1938-XVII, registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1939-XVII, registro 6 Africa Italiana, foglio 152.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Ahmed Dirce, capo banda del III gruppo bande armate. (*Alla memoria*). — Capo arma, durante aspra lotta contro preponderanti forze ribelli, benchè ripetutamente ferito, continuò impavidamente ad azionare la mitragliatrice. Rimasto unico superstite, fattosi scudo dei corpi dei compagni, persistè tenacemente nella lotta, finchè una raffica nemica lo abbattè sull'arma ormai inutilizzata. Fulgido esempio di virtù militari. — Fugnan - Garamulata, 28 settembre 1936-XIV.

Giamo Sceradon Ar, dubat del III gruppo bande armate. (*Alla memoria*). — Attendente, durante aspro combattimento, per più ore disimpegnava, volontario, il servizio di porta ordini, attraverso terreno battuto da fuoco nemico. Leggermente ferito, partecipava arditamente all'assalto di munita posizione, sulla quale faceva scudo del proprio corpo al suo ufficiale preso di mira da un avversario, cadendo colpito a morte nel generoso tentativo. Fulgido esempio di fedeltà e di alto senso del dovere. — Fugnan - Garamulata, 28 settembre 1936-XIV.

Mohamed Ersi Abdulla, capo comandante del III gruppo bande armate. (*Alla memoria*). — Capo comandante di due bande, incaricato di aggirare una forte posizione nemica, conduceva con capacità e bravura, per via impervia, i suoi uomini sull'obiettivo assegnatogli, saldamente difeso da numerose forze nemiche. Ferito, persisteva nell'azione con slancio e tenacia. Raggiunta la posizione e caduto mortalmente ferito, incitava i suoi uomini al grido di « Savoia » chiudendo gloriosamente la sua vita di soldato valoroso, fedele alla bandiera. — Fugnan - Garamulata, 29 settembre 1936-XIV.

Salad Scirnà, dubat del III gruppo bande armate. (*Alla memoria*). — Mitragliere, durante aspra lotta contro preponderanti forze avversarie, benchè ferito, continuava ad azionare la mitragliatrice con perizia e coraggio, infliggendo al nemico gravi perdite. Resasi inservibile l'arma, persisteva animosamente nella lotta col fucile, fino a quando, colpito a morte, cadeva incitando i compagni, gridando il nome della bandiera e della sua cabila. — Fugnan - Garamulata, 28 settembre 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO

Abdi Iusuf, muntaz (16930) del IV battaglione arabo-somalo, 4ª compagnia. — Partecipava ad aspro combattimento con slancio ed ardire. Rimasto ferito continuava a combattere animosamente, incurante del pericolo e del dolore. Esempio di alto sentimento del dovere. — Molisà, 21 luglio 1936-XIV.

Aden Mahmud, buluc basci (7838) del IV battaglione arabo-somalo, 2ª compagnia. — Comandante di pattuglia, compiva ripetute, ardite incursioni nell'interno dello schieramento nemico, rientrando sempre con utili notizie. Esaurito il proprio compito, invece di raggiungere il plotone, mantenuto in rincalzo, chiedeva ed otteneva di combattere in prima linea. Ferito leggermente, non desisteva dalla lotta e, lanciatosi all'inseguimento di un nucleo nemico lo disperdeva. — Molisa, 21 luglio 1936-XIV.

Alì Ersi Assan, dubat del III gruppo bande armate. (*Alla memoria*). — Dubat fedele e valoroso, durante aspro combattimento, sostituiva all'arma i compagni caduti, dirigendo con calma e perizia il tiro della mitragliatrice sul preponderante nemico, infliggendogli gravi perdite. Incurante del vivo fuoco cui era fatto segno, ripetutamente ferito, continuava con tenacia ed ardire l'azione fino all'estremo sacrificio. — Fugnan - Garamulata, 28 settembre 1936-XIV.

Galif Mohamed Mahllin, dubat del III gruppo bande armate. (*Alla memoria*). — Dubat fedele e valoroso, durante aspro combattimento, quale mitragliere, sostituiva all'arma i compagni caduti, dirigendo con calma e perizia il tiro della mitragliatrice sul preponderante nemico, infliggendogli gravi perdite. Incurante del vivo fuoco cui era fatto segno, ripetutamente ferito, continuava con tenacia ed ardire l'azione fino all'estremo sacrificio. — Fugnan - Garamulata, 28 settembre 1936-XIV.

Issa Assan Fara, dubat del III gruppo bande armate. (*Alla memoria*). — Dubat fedele e valoroso, durante aspro combattimento, quale mitragliere, sostituiva all'arma i compagni caduti, dirigendo con calma e perizia il tiro della mitragliatrice sul preponderante nemico, infliggendogli gravi perdite. Incurante del vivo fuoco cui era fatto segno, ripetutamente ferito, continuava con tenacia ed ardire l'azione fino all'estremo sacrificio. — Fugnan - Garamulata, 28 settembre 1936-XIV.

Mohamed Aden Mohamud, dubat del III gruppo bande armate. (*Alla memoria*). — Dubat fedele e valoroso, durante aspro combattimento, quale mitragliere, sostituiva all'arma i compagni caduti, dirigendo col calma e perizia il tiro della mitragliatrice sul preponderante nemico, infliggendogli gravi perdite. Incurante del vivo fuoco cui era fatto segno, ripetutamente ferito, continuava con tenacia ed ardire l'azione fino all'estremo sacrificio. — Fugnan - Garamulata, 28 settembre 1936-XIV.

Mohamed Iusuf, buluc basci (17722) del IV battaglione arabo-somalo, 2ª compagnia. — Già distintosi nel forzamento di un uadi, ricevuto ordine di eliminare elementi ritardatari, si slanciava all'assalto, in testa al suo buluc, e li travolgeva a colpi di bombe a mano. Ferito, rifiutava ogni soccorso e, incitando con la parola e l'esempio i dipendenti, inseguiva per oltre un'ora il nemico in fuga. — Molisà, 21 luglio 1936-XIV.

Mohamed Sala, buluc basci (17275) del IV battaglione arabo-somalo, 2ª compagnia. — Comandante di buluc d'ala, durante un'azione contro forze ribelli, dava prova di ardimento e perizia, sventando prontamente un tentativo di aggiramento da parte del nemico. Incaricato di forzare un uadi fortemente presidiato, irrompeva fra i primi sulla posizione, incurante del fuoco avversario che snidava a colpi di bombe a mano. Esempio di sereno coraggio e sprezzo del pericolo. — Molisà, 21 luglio 1936-XIV.

Ussein Aeido, buluc basci (9211) del IV battaglione arabo-somalo. — Comandante di buluc, in successive azioni contro forze ribelli, diede costante prove di capacità e ardimento, rincuorando, nei momenti più critici della lotta, i propri uomini, con la parola e l'esempio. Notato un gruppo di ribelli che tentavano l'accerchiamento del plotone, si slanciava animosamente sul nemico, respingendolo e disperdendolo a colpi di bombe. Esempio di virtù militari. — Molisà, 21 luglio 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA

Abdalla Beder Mohamed, iusbasci capo (4190) del IV battaglione arabo somalo, 4ª compagnia. — Comandante di plotone mitraglieri, lo guidava con perizia e valore, sventando minacce nemiche sul fianco ed a tergo dello schieramento del reparto, contribuendo efficacemente al felice esito del combattimento e dimostrando coraggio e sprezzo del pericolo. — Molisà, 21 luglio 1936-XIV.

Aden Fara, buluc basci (10855) del IV battaglione arabo somalo, 1ª compagnia. — Comandante di buluc, durante un'azione contro forze ribelli, offrivasi volontario per la ricerca del nemico. Rientrava nelle nostre linee dopo aver assolto brillantemente e con audacia il suo compito, fornendo utili e precise notizie. — Molisà, 21 luglio 1936-XIV.

Alì Ilole, buluc basci (12220) del IV battaglione arabo somalo, 1ª compagnia. — Buluc basci a disposizione del comandante di compagnia, visto il proprio reparto minacciato sul fianco da forze ribelli, slanciavasi animosamente, sprezzante del pericolo, su di esse alla testa di un buluc, uccidendo alcuni avversari e disperdendo i superstiti. — Molisà, 21 luglio 1936-XIV.

Asci Mohamed, buluc basci (3906) del IV battaglione arabo somalo, 3ª compagnia. — Comandante di buluc, in più scontri con nuclei ribelli, dimostrava capacità e coraggio, slanciandosi animosamente alla testa dei propri uomini sulle forze avversarie, alle quali infliggeva forti perdite. — Zona di Harar, 21 luglio, 6 agosto 1936-XIV.

Assan Siad, buluc basci (17225) del IV battaglione arabo somalo, plotone comando. — Buluc basci addetto ai collegamenti, si prodigava per recapitare ordini ai reparti in linea, percorrendo zone intensamente battute. Minacciato da una pattuglia nemica, si apriva coraggiosamente la strada a colpi di bombe a mano, portando a compimento l'incarico affidatogli. Esempio di virtù militari. — Molisà, 21 luglio 1936-XIV.

Auale Uelie, muntaz (6502) del IV battaglione arabo somalo, 4ª compagnia. — Durante un combattimento, al comando di un buluc mitraglieri, dette prova di grande abilità e di ardimento, e contribuì con l'efficace impiego della sua arma, al felice esito dell'azione. — Molisà, 21 luglio 1936-XIV.

Chebbedè Uoldemariam, ascari del XXI battaglione indigeni, 1ª compagnia. — Rimasto isolato ed accerchiato da armati nemici che lo incitavano ad arrendersi, rispondeva col fuoco. Rientrato al proprio reparto spronava i compagni al combattimento. Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

Elmi Giama, buluc basci (5035) del IV battaglione arabo somalo, 3ª compagnia. — Comandante di buluc, durante uno scontro con ribelli, dava esempio di ardimento e di sprezzo del pericolo. Lanciatosi alla testa dei propri uomini, riusciva ad occupare importante posizione ed a porre il nemico in fuga. — Gorà Ghidai, 23 luglio 1936-XIV.

Fara Roble, muntaz (18044) del IV battaglione arabo somalo, 4ª compagnia. — Tiratore di mitragliatrice pesante, in tre successivi scontri, con il tiro efficace della sua arma, contribuiva al buon esito dell'azione. Più volte si esponeva alle offese nemiche, dando bella prova di ardimento e sprezzo del pericolo. — Zona di Harar, 21, 23, 25 luglio 1936-XIV.

Jamenab Bullai, ascari (60966) del XXI battaglione indigeni, 1ª compagnia. — Caduti tutti i graduati del suo buluc, incitava i compagni alla resistenza. Rientrando al campo, incurante del fuoco cui veniva fatto segno, portava in salvo un ascari ferito. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

Mohamed Abdalla, buluc basci (17855) del IV battaglione arabo somalo. — Comandante di buluc arditi, durante un combattimento guidò più volte, con slancio ed ardire, i suoi uomini all'assalto, riuscendo a disperdere nuclei avversari, contribuendo efficacemente al buon esito dell'azione. Esempio di coraggio ed alto senso del dovere — Molisà, 21 luglio 1936-XIV.

Mohamed Ahmed, buluc basci (18458) del IV battaglione arabo somalo, plotone comando. — Porta ordini di battaglione, incurante del tiro nemico, recapitava ripetutamente comunicazioni ai reparti in linea. Dopo aver consegnato un ordine ad un reparto che stava per iniziare un attacco, volontario partecipava con esso al combattimento, affrontando animosamente il nemico a colpi di bombe. — Molisà, 21 luglio 1936-XIV.

Mohamed Dahar Alì, buluc basci (7368) del 1° gruppo carri assalto della Somalia. — Spontaneamente usciva nottetempo dalla sua autoblindo, per guidarne la marcia fino alla prima linea, noncurante del nutrito fuoco avversario. Rientrato al suo posto di combattimento, mitragliava efficacemente il nemico. — Uadi Fafan, 26 aprile 1936-XIV.

Mohamed Mahamud, buluc basci (6217) del IV battaglione arabo somalo, 1ª compagnia. — Durante un combattimento, notato che il suo reparto veniva minacciato sul fianco da forti elementi avversari, che procedevano al coperto, di iniziativa si slanciava arditamente con i propri uomini sul nemico, travolgendolo e disperdendolo a colpi di bombe a mano. Esempio di decisione e coraggio. — Molisà, 21 luglio 1936-XIV.

Ussen Issa, buluc basci (4346) del IV battaglione arabo somalo, 1ª compagnia. — Buluc basci porta ordini di compagnia, durante un'azione contro forze ribelli, prodigavasi per recapitare comunicazioni, attraversando più volte zone fortemente battute dal tiro nemico. Volontariamente offrivasi per assumere notizie sul nemico, assolvendo il suo compito, con coraggio e sprezzo del pericolo. — Molisà, 21 luglio 1936-XIV.

(4202)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 12 ottobre 1939-XVII, n. **1686.**

Concessione di contributi alle organizzazioni sindacali nazionali dell'agricoltura per lo svolgimento di corsi temporanei per contadini nell'esercizio finanziario 1939-XVII - 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 giugno 1932-X, n. 826, modificata col R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1149, convertito in legge con la legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 361, recante provvedimenti per l'istruzione professionale dei contadini;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per le finanze, per l'educazione nazionale e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha facoltà, limitatamente all'esercizio finanziario 1939-40, di concedere contributi alle organizzazioni sindacali nazionali dell'agricoltura, a carico dello stanziamento iscritto al cap. 32 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio stesso, per lo svolgimento di corsi temporanei per contadini, intesi all'addestramento di personale femminile e di personale maschile non soggetto ad obblighi di servizio militare in determinate operazioni, pratiche e lavori agricoli.

Tali contributi potranno essere concessi esclusivamente per le spese occorrenti per l'attuazione dei corsi i cui programmi tecnici e preventivi finanziari abbiano riportato l'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL — BOTTAI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 415, *foglio* 55. — MANCINI

REGIO DECRETO 9 maggio 1939-XVII, n. 1687.

Estensione alla Libia ed all'Africa Orientale Italiana delle norme vigenti nel Regno sulla corresponsione del salario normale ai lavoratori nelle ricorrenze del Natale di Roma, della Fondazione dell'Impero, della Marcia su Roma e della Vittoria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Vista la legge 11 aprile 1938-XVI, n. 331, sulla corresponsione del salario normale ai lavoratori nelle quattro ricorrenze del Natale di Roma, della Fondazione dell'Impero, della Marcia su Roma e della Vittoria;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Udito il parere della Consulta coloniale corporativa per il lavoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nelle ricorrenze del Natale di Roma (21 aprile), della Fondazione dell'Impero (9 maggio), della Marcia su Roma (28 ottobre) e della Vittoria (4 novembre), lo Stato, i Governi coloniali, gli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a corrispondere, in Libia e nell'Africa Orientale Italiana, ai lavoratori da essi dipendenti cittadini italiani metropolitani, ancorchè non vi sia prestazione d'opera, il salario normale giornaliero.

Tale obbligo si considera di diritto stabilito nei contratti collettivi o individuali di lavoro, ai fini delle sanzioni previste per l'inosservanza dei contratti stessi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 415, *foglio* 53. — MANCINI

REGIO DECRETO 28 luglio 1939-XVII, n. 1688.

Facoltà ai nativi dell'Africa Italiana analfabeti di poter riscuotere vaglia cambiari dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia mediante impronta digitale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 27 giugno 1935-XIII, n. 1521, relativo all'estensione all'Eritrea ed alla Somalia del R. decreto 14 dicembre 1933-XII, n. 1669, sulla cambiale e vaglia cambiario e del R. decreto 21 dicembre 1933-XII, n. 1736, sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia;

Visto il R. decreto 16 gennaio 1936-XIV, n. 382, relativo all'estensione all'Eritrea ed alla Somalia del R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1217, che rettifica il testo delle norme approvate con il R. decreto-legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1736, contenente disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai cittadini italiani con statuto personale e successorio mussulmano, ai cittadini italiani libici ed ai sudditi dell'Africa Orientale Italiana ed assimilati, analfabeti, è consentito di poter effettuare la girata dei vaglia cambiari dell'Istituto di emissione e dei titoli similari del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia e di ogni altro titolo di credito all'ordine

emesso a loro favore da tutti gli istituti di credito autorizzati, non eccedenti il valore di lire cinquemila e limitatamente ai territori della Libia e dell'Africa Orientale Italiana, mediante impronta digitale.

Il titolo di credito deve però essere controfirmato da due testimoni capaci di intervenire validamente negli atti pubblici a termini delle leggi vigenti e la loro firma deve essere autenticata da un notaio, o dal podestà, o dall'autorità giudiziaria del luogo, od, in mancanza, dal Residente o dal Vice residente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 415, *foglio* 52. — MANCINI

REGIO DECRETO 28 settembre 1939-XVII, n. 1689.

Inclusione come parte integrante del porto di Livorno, dei porticciuoli di Ardenza e di Antignano, ora iscritti nella 4ª classe della 2ª categoria dei porti del Regno

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 7 agosto 1887, n. 5053, con il quale il porto di Livorno è stato inscritto nella prima classe della seconda categoria dei porti del Regno

Vista la deliberazione 21 gennaio 1939-XVII, con cui il podestà di Livorno ha chiesto che i porticciuoli di Ardenza ed Antignano siano considerati parti integranti del porto di Livorno;

Visti i pareri favorevoli 16 gennaio e 8 febbraio 1939-XVII, espressi rispettivamente dall'Amministrazione provinciale e dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Livorno;

Visti la legge (testo unico) 2 aprile 1885, n. 3095, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 26 settembre 1904, n. 713;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I porticciuoli di Ardenza e di Antignano, attualmente inscritti nella quarta classe della seconda categoria dei porti del Regno, sono considerati parte integrante del porto di Livorno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 415, *foglio* 49. — MANCINI

REGIO DECRETO 10 ottobre 1939-XVII, n. 1690.

Devoluzione alla Confederazione fascista degli industriali del patrimonio netto risultante dalla liquidazione dell'Associazione nazionale fascista fra gli industriali meccanici ed affini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 2 del R. decreto 16 agosto 1934, n. 1382, con il quale venne revocato il riconoscimento giuridico all'Associazione nazionale fascista fra gli industriali meccanici ed affini;

Visto l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il patrimonio netto di L. 312.001 risultante dalla liquidazione dell'Associazione nazionale fascista fra gli industriali meccanici ed affini, è devoluto alla Confederazione fascista degli industriali perchè sia messo a disposizione della Federazione nazionale fascista fra gli industriali meccanici e metallurgici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 415, *foglio* 50. — MANCINI

REGIO DECRETO 20 ottobre 1939-XVII, n. 1691.

Conferimento al Maresciallo d'Italia Emilio De Bono dell'incarico di ispettore delle truppe d'oltremare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta l'opportunità di affidare ad un'alta personalità militare compiti ispettivi sulle truppe d'oltremare;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'Africa italiana e per la guerra, di concerto con il Ministro per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al Maresciallo d'Italia Emilio De Bono è conferito l'incarico di ispettore delle truppe d'oltremare.

Con successivo decreto sarà stabilito il relativo trattamento economico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 415, *foglio* 51. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1939-XVIII.

Trasformazione in Ente morale della « Società unione cooperativa agricola volpianese » di Volpiano e sua fusione nel « Consorzio agrario provinciale di Torino ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1939-XVII pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 29 del 4 febbraio 1939-XVII concernente il riconoscimento dell'ente morale « Consorzio agrario provinciale della provincia di Torino »;

Decreta:

Art. 1.

La « Società unione cooperativa agricola volpianese » di Volpiano è dichiarata trasformata in Ente morale ai sensi e agli effetti della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 2.

La cooperativa di cui al precedente articolo è fusa ai sensi dell'art. 1, 2° comma, della legge predetta, con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Torino.

Art. 3.

La fusione di cui al precedente articolo avrà luogo previo accertamento delle attività e delle passività della « Società unione cooperativa agricola volpianese » di Volpiano alla data 31 dicembre 1939-XVIII prendendo a base il bilancio della cooperativa stessa approvato nell'ultima assemblea.

Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto d'accordo con il « Consorzio agrario provinciale della provincia di Torino ».

In caso di divergenze circa l'accertamento predetto deciderà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il trapasso delle attività e passività della cooperativa fusa è soggetto a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 20 ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 3.

Su proposta del « Consorzio agrario provinciale di Torino » il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esaminerà, decidendo in merito, le eventuali richieste formulate dalla « Società unione cooperativa agricola volpianese » di Volpiano, al momento della fusione, per regolare il funzionamento del « Consorzio agrario provinciale di Torino » nei riguardi della cessata attività della cooperativa fusa.

Art. 5.

Il « Consorzio agrario provinciale di Torino » è incaricato di promuovere e perfezionare gli atti occorrenti per la esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e a cura del « Consorzio agrario provinciale di Torino », nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 10 novembre 1939-XVIII

p. Il Ministro: NANNINI

(4991)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una eredità

Con decreto del Ministro per l'interno in data 6 novembre 1939-XVIII l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare una eredità disposta in suo favore dal defunto cav. Gaetano d'Anna.

(4993)

Revoca di cittadinanza italiana

Con Regio decreto 29 giugno 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1939-XVII, reg. n. 10 interno, foglio n. 197, è stata dichiarata ad ogni effetto revocata la cittadinanza italiana concessa a mente dell'art. 4 della legge 13 giugno 1912, n. 555 alla sig.ra Rosenstock Ester vedova Auspitz nata a Zalesczjki (Polonia) il 10 febbraio 1866 da Giulio Ermanno e da Sofia Maria Neuberger residente a Udine.

(4994)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 dicembre 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla ditta F.lli Ongari di Milano contrassegnati col n. 310 sono stati deformati.

(4995)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 dicembre 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla ditta Ferraro Giacomo da Torino contrassegnati col n. 24 sono stati deformati.

(4996)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 dicembre 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla ditta Toncini Amilcare fu Gerolamo da Genova contrassegnati col n. 33 sono stati deformati.

(4997)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

79ª Estrazione delle obbligazioni 5 per cento per la ferrovia « Maremmana »

Si notifica che nel giorno di sabato 9 dicembre 1939-XVIII, alle ore 10, in Roma, in una sala al pianoterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 79ª estrazione delle obbligazioni per la Ferrovia Maremmana, emesse in base ai Regi decreti 10 febbraio 1861, n. 4653, e 19 febbraio 1862, n. 473.

In base alla tabella di ammortamento del debito anzidetto, saranno estratte n. 1611 obbligazioni sulle 57.578 attualmente vigenti.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 2 gennaio 1940-XVIII, verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 novembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(4973)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di ricevute di titoli del Prestito redimibile 5 %

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 76.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª, n. 332093 dell'importo di L. 300 rilasciata il 9 luglio 1937 dall'Esattoria comunale di Scaletta Zanclea, pel versamento della 1ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Crisafulli Caterina, Francesca, Eugenia, Ernesto ed Erminia fu Letterio e Iemmolo Mariano Giovanni fu Nunzio per l'art. 31 terreni, comune di Scaletta Zanclea, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Crisafulli Caterina fu Letterio e Iemmolo Mariano Giovanni fu Nunzio.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Messina l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 7 novembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 77.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 592095, serie 6ª, di L. 83,30, rilasciata il 2 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Porto Empedocle (Agrigento) per pagamento della 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Urso Annunziata, Emilia e Rosina per 152/540 cadauna, Giuseppe e Francesco per 17/540 ciascuno, e Urso Giuseppe fu Simone per 50/540 secondo l'art. 369 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega pel ritiro dei titoli definitivi a Urso Francesco fu Giuseppe.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937 n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Agrigento l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 7 novembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 78.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 254699, serie 3ª, di L. 16,75, rilasciata il 12 agosto 1939 dall'Esattoria comunale di Bagnoli Irpino (Avellino), per pagamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Nicastro Lorenzo fu Aniello, secondo l'art. 62 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega ad esso Nicastro Lorenzo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Avellino l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 7 novembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 79.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 81333, serie 8ª, di L. 400 rilasciata il 22 febbraio 1938 dall'Esattoria comunale di Rutigliano (Bari), per pagamento della 3ª, 4ª, 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Verna Vito Natale fu Giovanni, secondo l'art. 867 del ruolo terreni di detto Comune con delega pel ritiro dei titoli definitivi a Verna Giovanni di Vito Natale.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Bari l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 7 novembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 80.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 1254, serie 9ª, di L. 83,50, rilasciata il 5 agosto 1938 dall'Esattoria comunale di Campobasso, per pagamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Olmo Eusebio fu Delfino secondo l'art. 48 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega al nominato Olmo Eusebio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Campobasso l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 7 novembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 81.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 120964, serie 6ª, di L. 83,30, rilasciata il 16 ottobre 1937 dall'Esattoria di Castiglione Garfagnana (Lucca), per pagamento della 5ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Lucchesi dottor Pietro fu Francesco, secondo l'art. 42 del ruolo terreni di detto Comune con delega a Lucchesi Pietro fu Giuseppe, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Lucca l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 7 novembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 82.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze, serie 7ª, n. 86542, di L. 1000 e n. 86125 di L. 500 emesse dall'Esattoria di Mogliano Veneto del comune di S. Biagio di Callalta rispettivamente il 18 marzo e l'11 luglio 1939 per versamento della 2ª, 3ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Giudici Maria fu Napoleone in Pasini, livellaria a Luogo Pio delle Penitenti in S. Giobbe in Venezia, secondo l'art. 7 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Pasini Luigi per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Treviso l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei corrispondenti titoli suddetti a chi di diritto

Roma, addì 7 novembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 83.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 856892, serie 1ª, di L. 166,70, rilasciata il 9 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Melfi (Potenza) per pagamento 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Gabrione Alfonso di Angelo, secondo l'ar-

ticolo 72 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega al sopramenzionato Gabrione Alfonso fu Angelo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Potenza l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 7 novembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 84.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 319606, serie 2ª, di L. 100 rilasciata il 18 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Oriolo Romano (Viterbo) per pagamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Marinelli Gaudenzio fu Paolo secondo l'art. 29 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega al sopramenzionato Marinelli Gaudenzio fu Paolo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Viterbo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 7 novembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 85.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza, serie 2ª, n. 282263 di L. 100, emessa il 18 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Gessopalena per versamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta De Gregorio Tommaso e Luigi di Berardino, proprietario, e Mauri Mariagiuseppa fu Nicola vedova De Gregorio usufruttuaria 1/4 secondo l'art. 21 del ruolo terreni di detto Comune, con delega ai summentovati De Gregorio Tommaso e Luigi fu Berardino, Gessopalena, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Chieti l'attestazione che terrà le veci della quietanza suddetta agli effetti della consegna a chi di diritto dei corrispondenti titoli.

Roma, addì 7 novembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 86.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 332173 (serie 1ª); n. 769633 (serie 2ª); n. 487956 (serie 3ª); n. 136206 (serie 5ª) e 747519 (serie 7ª), la prima, la terza e la quarta di L. 133 ciascuna, la seconda di L. 135 e l'ultima di L. 266, rilasciate rispettivamente l'8 marzo, l'8 aprile, il 25 giugno, il 30 agosto 1937 e il 9 aprile 1938 dall'Esattoria comunale di Barcellona Pozzo di Gotto pel versamento delle sei rate della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Maggio Crispino ed altri secondo l'art. 648 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Maggio Giovanni di Crispino per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Messina l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 7 novembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 87.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di serie 5ª, n. 441876, di L. 50, rilasciata il 17 gennaio 1939 dall'Esattoria comunale di Ancona, pel versamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Possanzini Riccardo fu Mariano, secondo l'art. 104 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Possanzini Riccardo fu Mariano per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si avverte che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Ancona, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 7 novembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 88.

E' stata chiesta la commutazione della quietanza deteriorata n. 737026, seconda serie, di L. 100, emessa il 12 aprile 1937-XV dall'Esattoria di Sepino (Campobasso), per versamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, dovuta dalla ditta Parente Carminantonio e Tommaso fu Raffaele, secondo l'art. 181 del ruolo terreni del detto Comune, con delega a Parente Carminantonio fu Raffaele per il ritiro di titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XV, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Campobasso l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei corrispondenti titoli a Barone Tommaso di Angelo, all'uopo delegato sulla quietanza di saldo.

Roma, addì 7 novembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 89.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 1ª serie, n. 88323, di L. 266,80, rilasciata il 29 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Cherasco (Cuneo) pel versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Rubia Francesco fu G. B. e Reinero Maria fu Francesco, secondo l'art. 867 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Rubia Francesco fu G. Battista per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Cuneo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 7 novembre 1939-XVIII

(4932) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 75.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2135 — Data: 15 aprile 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Puliti Pasquale fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: cartella cons. 5 % Littorio, capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 912 — Data: 15 aprile 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Puliti Pasquale fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: cartella cons. 5 %, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24201 — Data: 8 febbraio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: De Luca Urino-Rocco fu Pietrantonio — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6118 — Data: 2 ottobre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bologna — Intestazione: Morini Nestore fu Luigi-Lazzaro — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3409 — Data: 3 luglio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Sacco Luigi di Nicola — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 2900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1291 — Data: 12 ottobre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Matera — Intestazione: Santacesaria Maurizio fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2215 — Data: 10 luglio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Reggio Calabria — Intestazione: Campolo Antonio fu Filippo — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2530 — Data: 24 luglio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Ferrara — Intestazione: Cittanti Mario fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2081 — Data: 10 maggio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Parma — Intestazione: Francesconi Flaminio fu Raffaello — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1557 — Data: 25 maggio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Brindisi — Intestazione: De Quarto Lorenzo di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2838 — Data: 1° maggio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Avellino — Intestazione: Laurenzano Filippo fu Eugenio — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3665 — Data: 6 luglio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Brindisi — Intestazione: Cannalire Cosimo fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 600.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 7 novembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(4906)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mandato di pagamento

Avviso n. 90

A seguito di richiesta avanzata dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e Istituti di previdenza venne provveduto al rimborso dell'obbligazione quintupla del P. R. 3 %, cat. I, n. 218611/615 estratta nel 1938, compresa nel certificato n. 3455, intestato al Fondo di riserva della Cassa depositi e prestiti, con mandato in data 26 ottobre 1938-XVI col n. 29 di L. 2500, a favore del Tesoriere centrale del Regno quale cassiere della Cassa depositi e prestiti in parola.

Poichè tale mandato è stato smarrito si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 470 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si provvederà all'emissione di un duplicato del mandato medesimo.

Roma, addì 12 novembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(4934)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 220

del 16 novembre 1939-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	78,02
Francia (Franco)	44,20
Svizzera (Franco)	445 —
Argentina (Peso carta)	4,50
Belgio (Belgas)	3,2425
Canadà (Dollaro)	17,05
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	80,02
Germania (Reichsmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,50
Norvegia (Corona)	4,4775
Olanda (Fiorino)	10,51
Portogallo (Scudo)	0,7092
Svezia (Corona)	4,703
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	75,025
Id. 3,50 % (1902)	71,975
Id. 3,00 % Lordo	49,925
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,65
Id. Id. 5 % (1936)	94,55
Rendita 5 % (1935)	93,60
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,275
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,875
Id. Id. 5 % Id. 1941	100,525
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,575
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,45
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96,025

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei commissari per la temporanea amministrazione dei Monti di credito su pegno di Termini Imerese (Palermo), Cefalù (Palermo), Alcamo (Trapani), Terrasini (Palermo), Montelepre (Palermo), Isola della Scala (Verona), Soave (Verona), Massalombarda (Ravenna), Terlizzi (Bari), Canneto sull'Oglio (Mantova), Frascati (Roma) e Urbania (Pesaro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Ritenuta l'opportunità di affidare temporaneamente ad un commissario, ai sensi dell'art. 15 del R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Termini Imerese, con sede in Termini Imerese; del Monte di credito su pegno di Cefalù, con sede in Cefalù; del Monte di credito su pegno di Alcamo, con sede in Alcamo; del Monte di credito su pegno di Terrasini, con sede in Terrasini; del Monte di credito su pegno di Montelepre, con sede in Montelepre, del Monte di credito

su pegno di Isola della Scala, con sede in Isola della Scala; del Monte di credito su pegno di Soave, con sede in Soave; del Monte di credito su pegno di Massalombarda, con sede in Massalombarda; del Monte di credito su pegno di Terlizzi, con sede in Terlizzi; del Monte di credito su pegno di Canneto sull'Oglio, con sede in Canneto sull'Oglio; del Monte di credito su pegno di Frascati, con sede in Frascati; del Monte di credito su pegno di Urbania, con sede in Urbania;

Dispone:

Sono nominati commissari per la temporanea amministrazione dei Monti di credito su pegno appresso indicati, con tutti i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese, i signori :

1) dott. Nicolò Marsala, per il Monte di credito su pegno di Termini Imerese, con sede in Termini Imerese (Palermo);
2) dott. Nicolò Marsala, per il Monte di credito su pegno di Cefalù, con sede in Cefalù (Palermo);
3) rag. Francesco D'Angelo, per il Monte di credito su pegno di Alcamo, con sede in Alcamo (Trapani);
4) rag. Umberto Filosto, per il Monte di credito su pegno di Terrasini, con sede in Terrasini (Palermo);
5) dott. prof. Francesco Paolo Scorsone, per il Monte di credito su pegno di Montelepre, con sede in Montelepre (Palermo);
6) Pietro Olivieri Antonio, per il Monte di credito su pegno di Isola della Scala, con sede in Isola della Scala (Verona);
7) rag. Claudio Mansoldo, per il Monte di credito su pegno di Soave, con sede in Soave (Verona);
8) Giandidio Tossani, per il Monte di credito su pegno di Massalombarda, con sede in Massalombarda (Ravenna);
9) cav. avv. Lorenzo Chieffi, per il Monte di credito su pegno di Terlizzi, con sede in Terlizzi (Bari);
10) Domenico Maggini, per il Monte di credito su pegno di Canneto sull'Oglio, con sede in Canneto sull'Oglio (Mantova);
11) avv. Sisto Gaetani, per il Monte di credito su pegno di Frascati, con sede in Frascati (Roma);
12) Apollinare Bichi, per il Monte di credito su pegno di Urbania, con sede in Urbania (Pesaro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 novembre 1939-XVIII

V. AZZOLINI

(4964)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa Cattolica Teanese, in liquidazione, con sede in Teano (Napoli)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 20 luglio 1936-XIV, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa Cattolica Teanese, società anonima cooperativa con sede in Teano (Napoli) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto Regio decreto-legge;

Veduto il proprio provvedimento in data 20 luglio 1936-XIV con il quale vennero nominati il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerata la necessità di procedere alla revoca del commissario liquidatore;

Dispone:

L'avv. Antonio De Franchis fu Luigi è nominato commissario liquidatore della Cassa Cattolica Teanese, società anonima cooperativa con sede in Teano (Napoli), con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del comm. Roberto Bernardi fu Noè.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 novembre 1939-XVIII

V. AZZOLINI

(4974)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Pietradefusi (Avellino) e Pietracupa (Campobasso).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte della sezione di credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Addonizio avv. Angelo Raffaele fu Antonio, per la Cassa comunale di credito agrario di Pietradefusi (Avellino);

Portone Nicola fu Michele, per la Cassa comunale di credito agrario di Pietracupa (Campobasso).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 novembre 1939-XVIII

V. AZZOLINI

(4975)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Sacro Cuore di Gesù » di Randazzo (Catania).

Nella seduta tenuta il 5 novembre 1939-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Sacro Cuore di Gesù » di Randazzo (Catania) il dott. Andrea Capparelli di Alberto è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(4976)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Villalba, in liquidazione, con sede in Villalba (Caltanissetta).

Nella seduta tenuta il 29 ottobre 1939-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Villalba, in liquidazione, con sede in Villalba (Caltanissetta), il rag. Mariano Giunta è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(4977)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Delia (Caltanissetta)

Nella seduta tenuta il 5 novembre 1939-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Delia (Caltanissetta) il rag. Pietro Vullo è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(4978)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria popolare di Caltagirone, in liquidazione, con sede in Caltagirone (Catania).

Nella seduta tenuta il 9 novembre 1939-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Cassa agraria popolare di Caltagirone, in liquidazione, con sede in Caltagirone (Catania), il rag. Leonardo Piano è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(4979)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Camatta, con sede in Lambrinia, frazione del comune di Chignolo Po (Pavia).

Nella seduta tenuta il 26 ottobre 1939-XVII, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Camatta, con sede in Lambrinia, frazione del comune di Chignolo Po (Pavia), il signor Gioacchino Buzzoni fu Achille è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(4965)

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Diario delle prove scritte del concorso a 10 posti nella carriera per i servizi tecnici

A modifica di quanto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 novembre 1939-XVIII, n. 263, gli esami del concorso a 10 posti nella carriera per i servizi tecnici avranno luogo nei giorni 2, 3 e 4 dicembre p. v., anzichè nei giorni 1°, 2 e 3 dicembre.

(5037)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a 12 posti di alunno di concetto (gruppo A) nella carriera amministrativa del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi, convertito in legge con la legge 8 giugno 1933-XI, n. 742;
Visto il R. decreto 28 novembre 1933-XI, n. 1554, concernente norme sulle assunzioni delle donne nei pubblici concorsi;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, e 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926-IV, n. 898;
Viste le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931-IX, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi, convertito in legge con la legge 3 giugno 1935-XIII, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato, convertito in legge con la legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 3 gennaio 1939-XVII, numero 1;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, concernente provvedimenti per la difesa della razza italiana, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274;
Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, concernente l'equiparazione del brevetto di Sansepolcrista a quello della Marcia su Roma agli effetti dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per i benemeriti della causa fascista;
Visto il R. decreto 15 luglio 1909, n. 541, sull'ordinamento del personale delle carceri, nonchè i Regi decreti 4 aprile 1935-XIII, n. 497, e 15 novembre 1938-XVII, n. 1797;
Visti i decreti di S. E. il Capo del Governo in data 16 giugno 1932, 17 dicembre 1932, 9 settembre 1934;
Visto il decreto del DUCE del Fascismo Capo del Governo del 3 ottobre 1939-XVII, che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a 12 posti di alunno di concetto (gruppo A) nella carriera amministrativa del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.
Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande essere provvisti di diploma di laurea in giurisprudenza o di diploma finale dell'Istituto di scienze sociali di Firenze o di scienze politiche delle Regie università di Roma, di Perugia, di Pavia, di Padova, del Regio istituto superiore « Cesare Alfieri » di Firenze o della Scuola di scienze politiche e sociali della Università cattolica del Sacro Cuore di Milano o della laurea di scienze sociali e sindacali rilasciata dalla Sezione della facoltà di giurisprudenza di Ferrara o di titolo equipollente, ed essere iscritti al Partito Nazionale Fascista.
I concorrenti debbono alla data del presente decreto avere compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 35.
Il limite massimo di età è elevato ad anni 40 per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal

8 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che, in servizio militare all'estero dopo il 5 maggio 1936 abbiano partecipato alle relative operazioni militari, e per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale o per l'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, e per i decorati al valore militare, nonchè per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Inoltre per coloro che risultino regolarmente iscritti, senza interruzione, al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, è concessa sul limite massimo di età un aumento di quattro anni.

Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante a favore degli ex combattenti in genere, degli invalidi di guerra per l'Africa Orientale, per la causa nazionale, a norma del precedente capoverso, ma non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932 di S. E. il Capo del Governo.

Infine il limite massimo di anni 35 di età è elevato:

a) di anni due nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b), ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato, e che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 e firmate dai candidati, dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno alle Regie procure presso i Tribunali in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante la iscrizione al P.N.F., ai Gruppi universitari od ai Fasci giovanili, nonchè la data di iscrizione. Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni, dovrà essere rilasciato dal segretario federale della Provincia, e dovrà essere vistato per ratifica da S. E. il Segretario del Partito Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del P.N.F.

A tutti gli effetti il Partito Fascista Sanmarinese è equiparato al P.N.F.

I certificati di appartenenza al Partito Fascista dei sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese e controfirmati dal Segretario di Stato agli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sanmarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati ante-Marcia su Roma, invece, rilasciati ai sanmarinesi, secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese, o dai segretari federali del Regno dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito Ministro Segretario di Stato o di un Vice segretario.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista dovranno attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Tutti i certificati dovranno essere rilasciati su competente carta da bollo.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero; il detto requisito deve essere comprovato mediante certificato redatto su carta legale, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detti certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Ministro Segretario di Stato o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del P.N.F., solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Sono dispensati dal produrre il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento i mutilati ed invalidi di guerra, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, nonchè gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

3) certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario dell'ultimo Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti ed imperfezioni che possano menomare l'abilità al servizio e di avere statura non inferiore a m. 1,60 e di essere inoltre idoneo al servizio anche in Colonia.

Gli invalidi di guerra e quelli per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per servizio militare non isolato all'estero, o per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 20 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati a visita di un sanitario di sua fiducia;

7) foglio di congedo illimitato militare.

Il candidato dovrà documentare se sia ufficiale di complemento e così anche, nel caso contrario, se non abbia potuto frequentare il corso allievi ufficiali perchè non idoneo fisicamente, o se della leva di mare, non abbia potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Coloro che non hanno prestato servizio militare, dovranno produrre il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste medesime.

Infine coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o per le operazioni in Africa Orientale, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare.

Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dai distretti militari ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923 del Ministero della guerra (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1933, n. 291).

Gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918 o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero o dei caduti per la causa fascista, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale degli orfani di guerra; ed i figli degli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per servizio militare non isolato all'estero, o per la causa fascista dimostreranno la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del loro domicilio, o della loro abituale residenza. In entrambi i casi i certificati dovranno essere legalizzati dai prefetti.

I marittimi imbarcati su navi mercantili durante la guerra dovranno con apposito certificato dimostrare tale loro qualità.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, oppure mediante uno dei certificati (mod. 69) rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra, ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi;

8) diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto, o copia notarile, o certificato autentico rilasciato dall'autorità scolastica;

9) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (da esibirsi solo dai coniugati o vedovi);

10) fotografia recente del candidato con firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, ammenochè il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale;

11) dichiarazione dell'interessato da cui risulti che egli è di razza ariana.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Non sono ammessi coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nel concorso di cui trattasi.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente art. 3 devono essere di data non anteriore a tre mesi di quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti

di cui ai numeri 7 e 8 del citato art. 3, insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, nonchè il certificato di cui al n. 2 (iscrizione al P.N.F., al G.U.F. o alla G.I.L.).

Art. 5.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito, o insufficientemente documentate.

I candidati residenti in Colonia o all'estero potranno presentare in termine utile la sola domanda di ammissione, salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dopo la scadenza dei 60 giorni indicati dal presente decreto.

Per la presentazione dei documenti relativi ai titoli preferenziali è concesso ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali, agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Art. 6.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con altro provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e gli esami orali, ai quali saranno chiamati i concorrenti risultati idonei nelle prove scritte, nei giorni che saranno successivamente comunicati ai singoli interessati.

Art. 7.

Gli esami scritti verteranno sulle seguenti materie:

1° diritto e procedura penale;

2° dottrina giuridica e sociale dell'esecuzione penale: nascita, realizzazione ed estinzione del rapporto esecutivo; regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena coordinato con i principii della esecuzione penale adottati dal Codice penale, dal Codice di procedura penale e da leggi speciali;

3° diritto civile e commerciale;

4° diritto amministrativo.

Le prove orali cadranno sulle materie delle prove scritte ed inoltre, sull'antropologia criminale, sul diritto costituzionale, sul diritto corporativo, sulla statistica specie carceraria, sulle seguenti leggi speciali:

1° legge e regolamento di pubblica sicurezza;

2° ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali;

3° legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

4° legge e regolamento sull'ordinamento e attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

5° legge e regolamento sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

6° testo unico della sanità pubblica;

7° legislazione dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza della maternità e dell'infanzia;

8° legge sulla istituzione e sul funzionamento del tribunale dei minorenni.

A parità di votazione avrà diritto a preferenza il candidato fornito di diploma della Scuola di perfezionamento di diritto penale esistente presso la Regia università di Roma.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 15 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire una votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dei Regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1176, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra, o per la causa nazionale, agli ex combattenti, ai legionari fiumani, agli inscritti ai fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, ed in mancanza agli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nel R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48 e successive estensioni, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, e successive estensioni, nella legge 12 giugno 1931, n. 777, e nel R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Uguali norme si applicano a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, o in servizio non isolato all'estero, agli invalidi e feriti nelle dette operazioni, agli orfani per la difesa delle dette Colonie, o per le operazioni militari in servizio non isolato all'estero.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni di concetto nella carriera del personale degli istituti di prevenzione e di pena e dovranno frequentare in Roma un apposito corso di perfezionamento della durata di tre mesi e sostenere l'esame delle relative materie d'insegnamento ai sensi dell'art. 16 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497.

Conseguiranno la nomina a vice segretario se riconosciuti idonei dal Consiglio d'amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi nei quali è compreso anche il periodo di scuola.

I vincitori del concorso che sono impiegati statali non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3° del Regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice segretario, fermo l'obbligo della frequenza del corso.

Art. 11.

A coloro che conseguono la nomina ad alunno di concetto compete il rimborso della sola spesa pel viaggio in 2ª classe dalla loro residenza alla sede ove vengono destinati, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 833,61 ed in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche le aggiunte di famiglia, salvo le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561, e gli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, 27 giugno 1937, n. 1033, ed alla legge 20 aprile 1939, n. 591.

Le Regie procure sono pertanto incaricate del rilascio ai vincitori della richiesta concessione C, per viaggi sulle ferrovie dello Stato e dell'apposito mod. 409 (scontrino comprovante l'acquisto di biglietto a spese dello Stato).

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio, l'assegno lordo mensile è ridotto alla metà, con le riduzioni e gli aumenti di cui ai citati decreti.

I provenienti da altre Amministrazioni statali che siano già impiegati di ruolo, conservano lo stipendio se più favorevole, e l'aggiunta di famiglia di cui sono provvisti, incluso il supplemento di servizio attivo, ma con le limitazioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, addì 20 ottobre 1939-XVII

Il Ministro: GRANDI

(4966)

Concorso a 22 posti di alunno di ragioneria (gruppo B) nella carriera di ragioneria del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi, convertito in legge con la legge 8 giugno 1933-XI, n. 742;

Visto il R. decreto 28 novembre 1933-XI, n. 1554, concernente norme sulle assunzioni delle donne nei pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XIII, numero 2125;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, e 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926-IV, n. 898;

Viste le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931-IX, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi, convertito in legge con la legge 3 giugno 1935-XIV, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato, convertito in legge con la legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 3 gennaio 1939-XVII, numero 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, concernente provvedimenti per la difesa della razza italiana, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274;

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, concernente l'equiparazione del brevetto di Sansepolcrista a quello della Marcia su Roma agli effetti dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per i benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto 15 luglio 1909, n. 541, sull'ordinamento del personale delle carceri, il R. decreto 4 aprile 1935, n. 497, nonchè il R. decreto 15 novembre 1938, n. 1798;

Visti i decreti di S. E. il Capo del Governo in data 16 giugno 1932, 17 dicembre 1932, 9 settembre 1934;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo Capo del Governo del 3 ottobre 1939-XVII che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 22 posti di alunno di ragioneria (gruppo *B*) nella carriera di ragioneria del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, essere provvisti di diploma di licenza di Istituto tecnico superiore o di liceo (maturità classica o scientifica) o della Regia scuola superiore di commercio o titoli equipollenti, ai sensi dell'art. 1, lettera *b*), del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed essere iscritti al P.N.F.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, avere compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 35.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40 per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che, in servizio militare all'estero dopo il 5 maggio 1936 abbiano partecipato alle relative operazioni militari, e per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale o per l'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, e per i decorati al valore militare, nonchè per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Inoltre per coloro che risultino regolarmente iscritti, senza interruzione, al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925 che risultino iscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, è concessa sul limite massimo di età un aumento di quattro anni.

Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante a favore degli ex combattenti in genere, degli invalidi di guerra per l'Africa Orientale, per la causa nazionale, a norma del precedente capoverso, ma non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932 di S. E. il Capo del Governo.

Infine il limite massimo di anni 35 di età è elevato:

a) di anni due nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato, e che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 e firmate dai candidati, dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno alle Regie procure presso i Tribunali in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante la iscrizione al P.N.F., ai Gruppi universitari od ai Fasci giovanili, nonchè la data di iscrizione. Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni, dovrà essere rilasciato dal segretario federale della provincia, e dovrà essere vistato per ratifica da S. E. il Segretario del Partito Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del P.N.F.

A tutti gli effetti il Partito Fascista Sammarinese è equiparato al P.N.F.

I certificati di appartenenza al Partito Fascista dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati ante-Marcia su Roma, invece, rilasciati ai sammarinesi, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese, o dai segretari federali del Regno dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito Ministro Segretario di Stato o di un Vice segretario.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista dovranno attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Tutti i certificati dovranno essere rilasciati su competente carta da bollo.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero; il detto requisito deve essere comprovato mediante certificato redatto su carta legale, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detti certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Ministro Segretario di Stato o del Segretario

amministrativo o di uno dei Vice segretari del P.N.F., solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Sono dispensati dal produrre il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento i mutilati ed invalidi di guerra, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, nonchè gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

3) certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario dell'ultimo Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti ed imperfezioni che possano menomare l'abilità al servizio e di avere statura non inferiore a m. 1,60, e di essere inoltre idoneo al servizio anche in Colonia.

Gli invalidi di guerra e quelli della difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per servizio militare non isolato all'estero, o per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 20 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati a visita di un sanitario di sua fiducia;

7) foglio di congedo illimitato militare.

Il candidato dovrà documentare se sia ufficiale di complemento e così anche, nel caso contrario, se non abbia potuto frequentare il corso allievi ufficiali perchè non idoneo fisicamente, o se della leva di mare, non abbia potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Coloro che non hanno prestato servizio militare dovranno produrre il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste medesime.

Infine coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o per le operazioni in Africa Orientale, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare.

Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dai distretti militari ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923 del Ministero della guerra (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1933, n. 291).

Gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918 o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero o dei caduti per la causa fascista, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale degli orfani di guerra; ed i figli degli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per servizio militare non isolato all'estero, o per la causa fascista dimostreranno la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del loro domicilio, o della loro abituale residenza. In entrambi i casi i certificati dovranno essere legalizzati dai prefetti.

I marittimi imbarcati su navi mercantili durante la guerra dovranno con apposito certificato dimostrare tale loro qualità.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, oppure mediante uno dei certificati (mod. 69) rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra, ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi;

8) diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto, o copia notarile, o certificato autentico rilasciato dall'autorità scolastica;

9) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (da esibirsi solo dai coniugati o vedovi);

10) fotografia recente del candidato con firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, ammenochè il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale;

11) dichiarazione dell'interessato da cui risulti che egli è di razza ariana.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Non sono ammessi coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nel concorso di cui trattasi.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente art. 3 devono essere di data non anteriore a tre mesi di quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad amministrazioni statali, come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7 e 8 del citato art. 3, insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, nonchè il certificato di cui al n. 2 (iscrizione al P.N.F., al G.U.F. o alla G.I.L.).

Art. 5.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito, o insufficientemente documentate.

I candidati residenti in Colonia o all'estero potranno presentare in termine utile la sola domanda di ammissione, salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dopo la scadenza dei 60 giorni indicati dal presente decreto.

Per la presentazione dei documenti relativi ai titoli preferenziali è concesso ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali, agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Art. 6.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con altro provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e gli esami orali, ai quali saranno chiamati i concorrenti risultati idonei nelle prove scritte, nei giorni che saranno successivamente comunicati ai singoli interessati.

Art. 7.

Gli esami scritti verteranno sulle seguenti materie:

1° nozioni di diritto costituzionale e amministrativo;
2° nozioni di economia politica e scienze delle finanze;
3° ragioneria e matematica applicata.

Le prove orali cadranno sulle materie delle prove scritte, sulla statistica, specialmente carceraria, sul diritto corporativo e sulle seguenti leggi speciali:

1° regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena;
2° legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato;
3° leggi e regolamenti sull'ordinamento ed attribuzioni del Consiglio di Stato e sulla Corte dei conti.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 15 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire una votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dei Regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1176, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra, o per la causa nazionale, agli ex combattenti, ai legionari fiumani, agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, ed in mancanza agli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nel R. decreto-legge 3 gennaio 1921, n. 1312, e successive estensioni, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, e successive estensioni, nella legge 12 giugno 1931, n. 777 e nel R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Uguali norme si applicano a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, o in servizio non isolato all'estero, agli invalidi e feriti nelle dette operazioni, agli orfani per la difesa delle dette Colonie, o per le operazioni militari in servizio non isolato all'estero.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni di ragioneria nella carriera del personale degli Istituti di prevenzione e di pena e dovranno frequentare in Roma un apposito corso di perfezionamento della durata di tre mesi e sostenere l'esame delle relative materie d'insegnamento ai sensi dell'art. 16 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497.

Conseguiranno la nomina a vice ragioniere se riconosciuti idonei dal Consiglio d'amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi nei quali è compreso anche il periodo di scuola.

I vincitori del concorso che sono impiegati statali non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice ragioniere, fermo l'obbligo delle frequenza del corso.

Art. 11.

A coloro che conseguono la nomina ad alunno di ragioneria compete il rimborso della sola spesa pel viaggio in 2a classe dalla loro residenza alla sede ove vengono destinati, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 729,41, ed in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche le aggiunte di famiglia, salvo le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561, e gli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, 27 giugno 1937, n. 1033, ed alla legge 20 aprile 1939, n. 591.

Le Regie procure sono pertanto incaricate del rilascio ai vincitori della richiesta concessione *C*, per viaggi sulle ferrovie dello Stato e dell'apposito mod. 409 (scontrino comprovante l'acquisto di biglietto a spese dello Stato).

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio, l'assegno lordo mensile è ridotto alla metà, con le riduzioni e gli aumenti di cui ai citati decreti.

I provenienti da altre Amministrazioni statali che siano già impiegati di ruolo, conservano lo stipendio se più favorevole, e l'aggiunta di famiglia di cui sono provvisti, incluso il supplemento di servizio attivo, ma con le limitazioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, addì 20 ottobre 1939-XVII

Il Ministro: GRANDI

(4967)

Concorso pel conferimento di un posto di medico assistente alienista nei Manicomi giudiziari del Regno (gruppo A)

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi, convertito in legge con la legge 8 giugno 1933-XI, n. 742;

Visto il R. decreto 28 novembre 1933-XI, n. 1554, concernente norme sulle assunzioni delle donne nei pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, e 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926-IV, n. 898;

Viste le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931-IX, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi, convertito in legge con la legge 3 giugno 1935-XIV, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato, convertito in legge con la legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, concernente provvedimenti per la difesa della razza italiana, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274;

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, concernente l'equiparazione del brevetto di Sansepolcrista a quello della Marcia su Roma agli effetti dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per i benemeriti della causa fascista;

Visti i Regi decreti 15 luglio 1909, n. 541, 25 marzo 1923, n. 867, 4 aprile 1935, n. 497, nonchè il R. decreto 15 novembre 1938, n. 1797;

Visti i decreti di S. E. il Capo del Governo in data 16 giugno 1932, 17 dicembre 1932, 9 settembre 1934;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo Capo del Governo del 3 ottobre 1939-XVII che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1940-XVIII

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli scientifici e pratici pel conferimento di un posto di medico assistente nei Manicomi giudiziari del Regno (grado 11°, gruppo *A*).

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, essere provvisti di diploma di laurea in medicina conseguita in una Università del Regno e dimostrare la competenza tecnica acquistata per studi speciali e per servizi prestati nei manicomi od in cliniche psichiatriche, ed essere iscritti al Partito Nazionale Fascista.

I concorrenti debbono alla data del presente decreto avere compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 35.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40 per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze Armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che, in servizio militare all'estero dopo il 5 maggio 1936 abbiano partecipato alle relative operazioni militari, e per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale o per l'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, e per i decorati al valore militare, nonchè per coloro che abbiano conseguite promozioni per merito di guerra.

Inoltre per coloro che risultino regolarmente iscritti, senza interruzione, al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925 che risultino iscritti ininterrottamente ai fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, è concessa sul limite massimo di età un aumento di quattro anni.

Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante a favore degli ex combattenti in genere, degli invalidi di guerra per l'Africa Orientale, per la causa nazionale, a norma del precedente capoverso, ma non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932 di S. E. il Capo del Governo.

Infine il limite massimo di anni 35 di età è elevato:

a) di anni due nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato, e che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 e firmate dai candidati, dovranno essere presentate entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno alle Regie procure presso i Tribunali in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita;

2° certificato comprovante la iscrizione al P.N.F., ai Gruppi universitari od ai Fasci giovanili, nonchè la data di iscrizione. Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni, dovrà essere rilasciato dal segretario federale della provincia, e dovrà essere vistato per ratifica da S. E. il Segretario del Partito Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del P.N.F.

A tutti gli effetti il Partito Fascista Sammarinese è equiparato al P.N.F.

I certificati di appartenenza al Partito Fascista dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati ante-Marcia su Roma, invece, rilasciati ai sammarinesi, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese, o dai segretari federali del Regno dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito Ministro Segretario di Stato o di un Vice segretario.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista dovranno attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Tutti i certificati dovranno essere rilasciati su competente carta da bollo.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero; il detto requisito deve essere comprovato mediante certificato redatto su carta legale, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detti certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Ministro Segretario di Stato o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del P.N.F. solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Sono dispensati dal produrre il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento i mutilati ed invalidi di guerra, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, nonchè gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

3° certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

5° certificato generale del casellario giudiziale;

6° certificato medico da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario dell'ultimo Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti ed imperfezioni che possano menomare l'abilità al servizio e di avere statura non inferiore a m. 1,60, e di essere inoltre idoneo al servizio anche in Colonia.

Gli invalidi di guerra e quelli della difesa delle Colonie della Africa Orientale, o per servizio militare non isolato all'estero, o per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 20 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati a visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato militare.

Il candidato dovrà documentare se sia ufficiale di complemento e così anche, nel caso contrario, se non abbia potuto frequentare il corso allievi ufficiali perchè non idoneo fisicamente, o se della leva di mare, non abbia potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Coloro che non hanno prestato servizio militare dovranno produrre il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste medesime.

Infine coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o per le operazioni in Africa Orientale, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare.

Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dai distretti militari ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923 del Ministero della guerra (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1933, n. 291).

Gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918 o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero o dei caduti per la causa fascista, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale degli orfani di guerra; ed i figli degli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per servizio militare non isolato all'estero, o per la causa fascista dimostreranno la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del loro domicilio, o della loro abituale residenza. In entrambi i casi i certificati dovranno essere legalizzati dai prefetti.

I marittimi imbarcati su navi mercantili durante la guerra dovranno con apposito certificato dimostrare tale loro qualità.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, oppure mediante uno dei certificati (mod. 69) rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra, ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi;

8° diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto, o copia notarile, o certificato autentico rilasciato dall'autorità scolastica; nonchè il certificato di abilitazione all'esercizio professionale;

9° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (da esibirsi solo dai coniugati o vedovi);

10° fotografia recente del candidato con firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, ammenochè il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale;

11° dichiarazione dell'interessato da cui risulti che egli è di razza ariana.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Non sono ammessi coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nel concorso di cui trattasi.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente art. 3 devono essere di data non anteriore a tre mesi di quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad amministrazioni statali, come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7 e 8 del citato art. 3, insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, nonchè il certificato di cui al n. 2 (iscrizione al P.N.F., al G.U.F. o alla G.I.L.).

Art. 5.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito o insufficientemente documentate.

Il termine per la presentazione dei documenti relativi a titoli preferenziali deve coincidere con quello stabilito per tutti gli altri documenti.

I candidati residenti in Colonia o all'estero potranno presentare la sola domanda di ammissione, salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dopo la scadenza dei 60 giorni indicati dal presente decreto.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 15 del Regio decreto 4 aprile 1935, n. 497.

Art. 7.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il primo concorrente riuscito idoneo in ordine di merito, salvo le preferenze di cui ai comma seguenti:

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176; 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa nazionale, agli ex combattenti, ai legionari fiumani, agli iscritti ai fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista ed in mancanza agli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nel R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive estensioni, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, e successive estensioni e nella legge 12 giugno 1931, n. 777.

Uguali norme si applicano a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero, agli invalidi e feriti nelle dette operazioni, agli orfani per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per le operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero.

Art. 8.

Il vincitore del concorso sarà sottoposto ad un periodo di prova non inferiore a sei mesi durante il quale avrà un assegno lordo mensile di L. 833,61, da ridursi alla metà per colui che presterà servizio nel luogo del suo domicilio, nonchè dell'aggiunta di famiglia, in quanto sussistano le condizioni prescritte, salve le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, 14 aprile 1934, n. 561; e gli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719; 27 giugno 1937, n. 1033 ed alla legge 20 aprile 1939, n. 591.

Egli dovrà frequentare in Roma un apposito corso di perfezionamento della durata di tre mesi, calcolabili agli effetti del periodo di prova, e sostenere l'esame delle relative materie di insegnamento, ai sensi dell'art. 16 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497.

Successivamente se riconosciuto idoneo dal Consiglio di Amministrazione conseguirà la nomina a medico assistente alienista (grado 11°, gruppo *A*) con lo stipendio annuo annesso a tale grado, oltre l'indennità di servizio attivo, e quella di cui al R. decreto 28 agosto 1924, n. 1398.

Al vincitore compete il rimborso della spesa di viaggio in seconda classe dalla sua residenza alla sede ove viene destinato.

Le Regie procure sono incaricate del rilascio al vincitore della richiesta concessione *C* per viaggi sulle ferrovie dello Stato e dell'apposito mod. 409 (scontrino comprovante l'acquisto di biglietto a tariffa ridotta per viaggi a spese dello Stato).

Il vincitore del concorso che sia impiegato statale non di ruolo e si trovi nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, conseguirà subito la nomina a medico assistente fermo l'obbligo della frequenza del corso.

Il vincitore del concorso che sia impiegato di ruolo dello Stato conserverà lo stipendio se più favorevole e l'aggiunta di famiglia di cui è provvisto, nonchè il supplemento di servizio attivo, ma con le limitazioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 ottobre 1939-XVII

Il Ministro: GRANDI

(4968)

Concorso ad un posto di capotecnico agricolo aggiunto (gruppo B) nella carriera del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi, convertito in legge con la legge 8 giugno 1933-XI, n. 742;

Visto il R. decreto 28 novembre 1933-XI, n. 1554, concernente norme sulle assunzioni delle donne nei pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XIII, numero 2125;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, e 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926-IV, n. 898;

Viste le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931-IX, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi, convertito in legge con la legge 3 giugno 1935-XIV, n. 1111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2139;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato, convertito con la legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti della guerra europea, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, concernente provvedimenti per la difesa della razza italiana, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274;

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, concernente l'equiparazione del brevetto di Sansepolcrista a quello della Marcia su Roma agli effetti dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per i benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visti i decreti di S. E. il Capo del Governo in data 10 giugno 1932, 17 dicembre 1932, 9 settembre 1934;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo Capo del Governo del 3 ottobre 1939-XVII che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame ad un posto di capotecnico aggiunto agricolo (gruppo *B*) nella carriera del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande essere provvisti di diploma di perito agrario rilasciato dalle ex scuole agrarie medie Regie e da quelle pareggiate, Istituto agrario « Vegni » e Scuola media di agricoltura « Stagna » di Cremona, o dagli attuali Istituti agrari Regi o da quelli pareggiati (Capezzine o Cremona) o altri titoli equipollenti, ed essere iscritti al P.N.F.

I concorrenti dovranno dimostrare di avere diretto in modo lodevole un'azienda agricola del genere di quella per la quale occorre la loro opera.

I concorrenti debbono alla data del presente decreto avere compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 35.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40 per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che, in servizio militare all'estero dopo il 5 maggio 1936 abbiano partecipato alle relative operazioni militari, e per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale o per l'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, e per i decorati al valore militare, nonchè per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Inoltre per coloro che risultino regolarmente iscritti, senza interruzione, al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925 che risultino iscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, è concesso sul limite massimo di età un aumento di quattro anni.

Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante a favore degli ex combattenti in genere, degli invalidi di guerra per l'Africa Orientale, per la causa nazionale, a norma del precedente capoverso, ma non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932 di S. E. il Capo del Governo.

Infine il limite massimo di anni 35 di età è elevato:

a) di anni due nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato, e che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 e firmate dai candidati, dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno alle Regie procure presso i Tribunali in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante la iscrizione al P.N.F., ai Gruppi universitari od ai Fasci giovanili, nonchè la data di iscrizione. Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni, dovrà essere rilasciato dal segretario federale della Provincia, e dovrà essere vistato per ratifica da S. E. il Segretario del Partito Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari dei P.N.F.

A tutti gli effetti il Partito Fascista Sammarinese è equiparato al P.N.F.

I certificati di appartenenza al Partito Fascista dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sanmarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati ante-Marcia su Roma, invece, rilasciati ai sammarinesi, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese, o dai segretari federali del Regno dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito Ministro Segretario di Stato o di un Vice segretario.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista dovranno attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Tutti i certificati dovranno essere rilasciati su competente carta da bollo.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero; il detto requisito deve essere comprovato mediante certificato redatto su carta legale, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detti certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Ministro Segretario di Stato o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del P.N.F., solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Sono dispensati dal produrre il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento i mutilati ed invalidi di guerra, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, nonchè gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

3) certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario dell'ultimo Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti ed imperfezioni che possano menomare l'abilità al servizio e di avere statura non inferiore a m. 1,60, e di essere inoltre idoneo al servizio anche in Colonia.

Gli invalidi di guerra e quelli della difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per servizio militare non isolato all'estero, o per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 20 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati a visita di un sanitario di sua fiducia;

7) foglio di congedo illimitato militare.

Il candidato dovrà documentare se sia ufficiale di complemento e così anche, nel caso contrario, se non abbia potuto frequentare il corso allievi ufficiali perchè non idoneo fisicamente, o se della leva di mare, non abbia potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Coloro che non hanno prestato servizio militare dovranno produrre il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste medesime.

Infine coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o per le operazioni in Africa Orientale, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare.

Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dai distretti militari ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923 del Ministero della guerra (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1933, n. 291).

Gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918 o per la difesa delle Colonie dell'Africa orientale o in servizio militare non isolato all'estero o dei caduti per la causa fascista, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale degli orfani di guerra; ed i figli degli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per servizio militare non isolato all'estero, o per la causa fascista dimostreranno la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del loro domicilio, o della loro abituale residenza. In entrambi i casi i certificati dovranno essere legalizzati dai prefetti.

I marittimi imbarcati su navi mercantili durante la guerra dovranno con apposito certificato dimostrare tale loro qualità.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, oppure mediante uno dei certificati (mod. 69) rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra, ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi;

8) diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto, o copia notarile, o certificato autentico rilasciato dall'autorità scolastica;

9) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (da esibirsi solo dai coniugati o vedovi);

10) fotografia recente del candidato con firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, ammenochè il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale;

11) dichiarazione dell'interessato da cui risulti che egli è di razza ariana.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Non sono ammessi coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nel concorso di cui trattasi.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente art. 3 devono essere di data non anteriore a tre mesi di quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad amministrazioni statali, come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7 e 8 del citato art. 3, insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, nonchè il certificato di cui al n. 2 (iscrizione al P.N.F., al G.U.F., o alla G.I.L.).

Art. 5.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito, o insufficientemente documentate.

I candidati residenti in Colonia o all'estero potranno presentare in termine utile la sola domanda di ammissione, salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dopo la scadenza dei 60 giorni indicati dal presente decreto.

Per la presentazione dei documenti relativi ai titoli preferenziali è concesso ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali, agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Art. 6.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con altro provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e gli esami orali, ai quali saranno chiamati i concorrenti risultati idonei nelle prove scritte, nei giorni che saranno successivamente comunicati ai singoli interessati.

Art. 7.

Gli esami scritti verteranno sulle seguenti materie:

1° su un tema di cultura agricola;

2° su un tema che dimostri avere il candidato cognizioni elementari di ragioneria e di contabilità tali da potere tenere registri di contabilità per una azienda agricola.

Sono oggetto della prova orale:

1° nozioni elementari di diritto costituzionale, corporativo, di statistica, specie carceraria, e di contabilità generale dello Stato;

2° regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena, e in particolare nozioni sui servizi dell'Amministrazione penitenziaria con speciale riguardo alle aziende agricole;

3° legislazione sociale (legge sull'assicurazione obbligatoria sugli infortuni sul lavoro), leggi sull'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e vecchiaia degli operai, legge sulla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, nonchè quella contro le malattie professionali.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 15 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire una votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dei Regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1176, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra, o per la causa nazionale, agli ex combattenti, ai legionari fiumani, agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, ed in mancanza agli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nel R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive estensioni, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, e successive estensioni, nella legge 12 giugno 1931, n. 777, e nel R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Uguali norme si applicano a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, o in servizio non isolato all'estero, agli invalidi e feriti nelle dette operazioni, agli orfani per la difesa delle dette Colonie, o per le operazioni militari in servizio non isolato all'estero.

Art. 10.

Il vincitore del concorso sarà nominato capotecnico agricolo aggiunto in prova nella carriera del personale degli Istituti di prevenzione e di pena e dovrà frequentare in Roma un apposito corso di perfezionamento della durata di tre anni e sostenere l'esame delle relative materie d'insegnamento ai sensi dell'art. 16 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497.

Conseguirà la nomina a capotecnico aggiunto se riconosciuto idoneo dal Consiglio d'amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi nei quali è compreso anche il periodo di scuola.

Il vincitore del concorso che sia impiegato statale non di ruolo e si trovi nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, conseguirà subito la nomina a capotecnico aggiunto, fermo l'obbligo della frequenza del Corso.

Art. 11.

A colui che consegue la nomina a capotecnico aggiunto in prova compete il rimborso della sola spesa pel viaggio in 2ª classe dalla sua residenza alla sede ove viene destinato, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 729,41 ed in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche le aggiunte di famiglia, salvo le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e gli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, 27 giugno 1937, n. 1033, ed alla legge 20 aprile 1939, n. 591.

Le Regie procure sono pertanto incaricate del rilascio al vincitore della richiesta concessione C, per viaggi sulle ferrovie dello Stato e dell'apposito mod. 409 (scontrino comprovante l'acquisto del biglietto a spese dello Stato).

Ove sia destinato a prestare servizio nel luogo del suo domicilio, l'assegno lordo mensile è ridotto alla metà, con le riduzioni e gli aumenti di cui ai citati decreti.

I provenienti da altre Amministrazioni statali che siano già impiegati di ruolo, conservano lo stipendio se più favorevole, e l'aggiunta di famiglia di cui sono provvisti, incluso il supplemento di servizio attivo, ma con le limitazioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, addì 20 ottobre 1939-XVII

Il Ministro: GRANDI

(4969)

Concorso a 50 posti di assistente in prova (gruppo C) nel personale di sorveglianza delle Case di rieducazione per minorenni.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi, convertito in legge con la legge 8 giugno 1933-XI, n. 742;

Visto il R. decreto 28 novembre 1933-XI, n. 1554, concernente norme sulle assunzioni delle donne nei pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, e 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926-IV, n. 898;

Viste le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931-IX, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi, convertito in legge con la legge 3 giugno 1935-XIII, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato, convertito in legge con la legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, concernente provvedimenti per la difesa della razza italiana, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274;

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, concernente l'equiparazione del brevetto di Sansepolcrista a quello della Marcia su Roma agli effetti dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per i benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto 15 aprile 1909, n. 541; 4 aprile 1935, n. 407, nonchè il R. decreto 4 aprile 1939-XVII, n. 691;

Visti i decreti di S. E. il Capo del Governo in data 16 giugno 1932, 17 dicembre 1932, 9 settembre 1934;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo Capo del Governo del 3 ottobre 1939-XVII, che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a 50 posti di assistente in prova (gruppo *C*) nel personale di sorveglianza delle Case di rieducazione per minorenni.

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, essere provvisti di diploma di scuola media di primo grado, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 4 aprile 1939, n. 691, o titolo equipollente, ai sensi dell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, lettera *C*, ed essere iscritti al Partito Nazionale Fascista.

I concorrenti debbono alla data del presente decreto avere compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 32.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 37 per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che, in servizio militare all'estero dopo il 5 maggio 1936 abbiano partecipato alle relative operazioni militari. Per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale o per l'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, e per i decorati al valore militare, nonchè per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, il limite massimo di età è elevato ad anni 39.

Inoltre per coloro che risultino regolarmente iscritti, senza interruzione, al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatesi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925 che risultino iscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, è concessa sul limite massimo di età un aumento di quattro anni.

Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante a favore degli ex combattenti in genere, degli invalidi di guerra per l'Africa Orientale, per la causa nazionale, a norma del precedente capoverso, ma non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932 di S. E. il Capo del Governo.

Infine il limite massimo di anni 32 di età è elevato:

a) di anni due nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato, e che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 e firmate dai candidati, dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno alle Regie procure presso i Tribunali in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante la iscrizione al P.N.F., ai Gruppi universitari od ai Fasci giovanili, nonchè la data di iscrizione. Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni, dovrà essere rilasciato dal segretario federale della Provincia, e dovrà essere vistato per ratifica da S. E. il Segretario del Partito Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del P.N.F.

A tutti gli effetti il Partito Fascista Sanmarinese è equiparato al P.N.F.

I certificati di appartenenza al Partito Fascista dei sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sanmarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati ante-Marcia su Roma, invece, rilasciati ai sanmarinesi, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese, o dai segretari federali del Regno dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito Ministro Segretario di Stato o di un Vice segretario.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista dovranno attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Tutti i certificati dovranno essere rilasciati su competente carta da bollo.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero; il detto requisito deve essere comprovato mediante certificato redatto su carta legale, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detti certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Ministro Segretario di Stato o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del P.N.F., solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Sono dispensati dal produrre il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento i mutilati ed invalidi di guerra, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, nonchè gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero.

3) certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario dell'ultimo Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti ed imperfezioni che possano menomare l'abilità al servizio e di avere statura non inferiore a m. 1,60, e di essere inoltre idoneo al servizio anche in Colonia.

Gli invalidi di guerra e quelli della difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per servizio militare non isolato all'estero, o per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 20 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati a visita di un sanitario di sua fiducia;

7) foglio di congedo illimitato militare.

Il candidato dovrà documentare se sia ufficiale di complemento e così anche, nel caso contrario, se non abbia potuto frequentare il corso allievi ufficiali perchè non idoneo fisicamente, o se della leva di mare, non abbia potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Coloro che non hanno prestato servizio militare dovranno produrre il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste medesime.

Infine coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o per le operazioni in Africa Orientale, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare.

Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dai distretti militari ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923 del Ministero della guerra (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1933, n. 291).

Gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918 o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero o dei caduti per la causa fascista, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale degli orfani di guerra, ed i figli degli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per servizio militare non isolato all'estero, o per la causa fascista dimostreranno la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del loro domicilio, o della loro abituale residenza. In entrambi i casi i certificati dovranno essere legalizzati dal Prefetti.

I marittimi imbarcati su navi mercantili durante la guerra dovranno con apposito certificato dimostrare tale loro qualità.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, oppure mediante uno dei certificati (mod. 69) rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra, ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi;

8) diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto, o copia notarile, o certificato autentico rilasciato dall'autorità scolastica;

9) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (da esibirsi solo dai coniugati o vedovi);

10) fotografia recente del candidato con firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, ammenochè il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale;

11) dichiarazione dell'interessato da cui risulti che egli è di razza ariana.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Si prescinde dal titolo di studio per gli agenti subalterni di ruolo ex combattenti che durante la guerra 1915-1918, o nel periodo dall'ottobre 1935 al 5 maggio 1936-XIV conseguirono il grado di ufficiale (art. 1 del R. decreto 3 marzo 1938-XVI, n. 214).

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente art. 3 devono essere di data non anteriore a tre mesi di quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7 e 8 del citato art. 3, insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, nonchè il certificato di cui al n. 2 (iscrizione al P.N.F., al G.U.F. o alla G.I.L.).

Art. 5.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altra Amministrazione, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito, o insufficientemente documentate.

I candidati residenti in Colonia o all'estero potranno presentare in termine utile la sola domanda di ammissione, salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dopo la scadenza dei sessanta giorni indicati dal presente decreto.

Per la presentazione dei documenti relativi ai titoli preferenziali è concesso ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali, agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Art. 6.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con altro provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e gli esami orali, ai quali saranno chiamati i concorrenti risultati idonei nelle prove scritte, nei giorni che saranno successivamente comunicati ai singoli interessati.

Art. 7.

Gli esami scritti verteranno sulle seguenti materie:

1) nozioni elementari di pedagogia;

2) nozioni elementari della legislazione sulla costituzione e il funzionamento del Tribunale per i minorenni.

Le prove orali cadranno sulle materie delle prove scritte ed inoltre:

1) nozioni elementari sull'ordinamento politico e amministrativo del Regno, sull'ordinamento della Gioventù italiana del Littorio e dell'Opera maternità ed infanzia;

2) regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena e quello per le Case di rieducazione;

3) nozioni di storia contemporanea d'Italia e di geografia d'Italia.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 10 del R. decreto 4 aprile 1939, n. 691.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire una votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dei Regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1176, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra, o per la causa nazionale, agli ex combattenti, ai legionari fiumani, agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, ed in mancanza agli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nel R. decerto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive estensioni, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, e successive estensioni, nella legge 12 giugno 1931, n. 777, e nel R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Uguali norme si applicano a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, o in servizio militare non isolato all'estero, agli invalidi e feriti nelle dette operazioni, agli orfani per la difesa delle dette Colonie, o per le operazioni militari in servizio non isolato all'estero.

Inoltre un decimo dei posti messi a concorso è riservato ai candidati che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera *A* e *B*, art. 23, del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che conseguano l'idoneità. L'indicata aliquota è elevata fino a non oltre la metà dei posti messi a concorso in corrispondenza ad altrettanti posti non coperti da altri candidati idonei, a favore dei quali sia già prevista analoga riserva delle disposizioni in vigore.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati assistenti in prova nella carriera del personale degli istituti di prevenzione e di pena e dovranno frequentare in Roma un apposito corso di perfezionamento della durata di tre mesi e sostenere l'esame delle relative materie d'insegnamento ai sensi dell'art. 16 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497.

Conseguiranno la nomina ad assistente di 4ª classe (grado 13°, gruppo *C*) se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi nei quali è compreso anche il periodo di scuola.

I vincitori del concorso che sono impiegati statali non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad assistente di 4ª classe, fermo l'obbligo della frequenza del corso.

Art. 11.

A coloro che conseguono la nomina ad assistente in prova compete il rimborso della sola spesa per viaggio in 2ª classe dalla loro residenza alla sede ove vengono destinati, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 471,12, ed in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche le aggiunte di famiglia, salvo le riduzioni di cui ai Regi decreti legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e gli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, 27 giugno 1937, n. 1033, ed alla legge 20 aprile 1939, n. 591.

Le Regie procure sono pertanto incaricate del rilascio ai vincitori della richiesta concessione *C*, per viaggi sulle ferrovie dello Stato e dell'apposito mod. 409 (scontrino comprovante l'acquisto di biglietto a spese dello Stato).

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio, l'assegno lordo mensile è ridotto alla metà, con le riduzioni e gli aumenti di cui ai citati decreti.

I provenienti da altre Amministrazioni statali che siano già impiegati di ruolo, conservano lo stipendio se più favorevole, e l'aggiunta di famiglia di cui sono provvisti, incluso il supplemento di servizio attivo, ma con le limitazioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, addì 20 ottobre 1939-XVII

Il Ministro: GRANDI

(4970)

REGIA PREFETTURA DI FORLÌ

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Veduto il decreto n. 10569 del 15 maggio, col quale erano dichiarate vincitrici del concorso, per le condotte ostetriche di Forlì, frazione San Martino in Strada, la signora Liverani Caterina; per quella di Rimini, frazione Santa Giustina, l'ostetrica Sansoni Dorotea; per quella di Mondaino, l'ostetrica Fiorini Fiorina; nonchè il successivo decreto n. 12204 del 23 luglio u. s., col quale, in seguito alla volontaria rinunzia data da quest'ultima, era dichiarata vincitrice del concorso per la condotta ostetrica del comune di Mondaino, la signora Casacci Alessandra;

Veduta la deliberazione del podestà di Forlì in data 14 corrente, con la quale l'ostetrica Liverani Caterina veniva dichiarata dimissionaria per non aver assunto servizio nel termine stabilito; non chè la lettera della Sansoni Dorotea, la quale dichiara di preferire, in conformità dell'ordine delle preferenze indicate nella domanda d'ammissione al concorso, la condotta resasi vacante di San Martino in Strada;

Vista la rinunzia dell'ostetrica Rossi Ines e di Fiorini Fiorina (classificata immediatamente dopo la Sansoni Dorotea), al posto di Rimini, Santa Giustina, che deve essere, perciò attribuito alla Casacci Alessandra, la quale ha dichiarato di preferire tale condotta resasi vacante, in conformità dell'ordine delle preferenze indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Considerato che colla rinunzia della Casacci Alessandra, pel posto di Mondaino, deve essere dichiarata vincitrice del concorso l'ostetrica Parra Domenica, che la segue immediatamente nella graduatoria;

Veduti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 24 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici ai posti di ostetrica condotta in questa Provincia, e destinate a prestare servizio nelle sedi a fianco ad ognuna indicata:

1) Sansoni Dorotea, frazione Santa Giustina di Rimini, a Forlì, San Martino in Strada;

2) Casacci Alessandra, Mondaino, a Rimini, frazione Santa Giustina;

3) Parra Domenica, Forlì, via Cignani n. 4, a Mondaino.

I podestà dei Comuni interessati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Forlì, addì 31 ottobre 1939-XVIII

Il prefetto: UCCELLI

(4846)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.